

NUOVE PROCEDURE PER IL CENSIMENTO DANNI DEGLI IMMOBILI PRIVATI

Ordinanza Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016 / Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016

1. Verifiche FAST

La protezione civile con il coordinamento degli uffici comunali, proseguirà le attività di censimento dei danni, presso le abitazioni private attraverso la redazione delle schede FAST. Il sopralluogo di agibilità con scheda FAST può essere autorizzato o su richiesta del Sindaco o su presentazione di un'istanza semplice di sopralluogo da parte del richiedente avente diritto (*Circolare Dipartimento Protezione Civile n.16/0073056 del 28/12/2016*)

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze per richiedere la verifica FAST è fissato inderogabilmente al 16 Gennaio 2017 (fa fede la data di protocollo del comune), ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone rosse, delimitate da ordinanza sindacale. (*Circolare Dipartimento Protezione Civile n.16/0073056 del 28/12/2016*)

Quando l'immobile risulta NON UTILIZZABILE, a seguito di verifica FAST, gli uffici comunali provvederanno tempestivamente a comunicare ai proprietari degli immobili l'esito della verifica

Si precisa che ai fini della procedura FAST , tutti gli edifici già ispezionati e dichiarati inagibili(B,C,D,E, qualunque esito F) sono da intendersi "non utilizzabili" e pertanto, non saranno oggetto di sopralluogo FAST (*Circolare Dipartimento Protezione Civile n.16/0059235 del 4/11/2016*).

Si precisa che i tecnici della protezione civile coordinati dalla Dicomac proseguiranno le verifiche Aedes esclusivamente nei seguenti casi (art. 1 dell' OCDPC n. 422/2016): verifica edifici pubblici; completamento dei rilievi nei Comuni di Amatrice Accumuli Arquata; ulteriori approfondimenti sugli edifici già verificati con scheda FAST e con esito "SOPRALLUOGO NON ESEGUITO"(difficoltà di accesso all'area o assenza del proprietario); qualsiasi sopralluogo da ripetersi a seguito di richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte; sopralluogo da ripetere a seguito di verifica Aedes con esito D rilasciato dai tecnici DICOMAC

2. Verifiche Aedes eseguite dai tecnici incaricati dai privati

Il proprietario dell'immobile classificato **NON UTILIZZABILE** dalla scheda FAST, può incaricare un tecnico per ottenere la valutazione del danno tramite procedura Aedes.

Si ribadisce che la valutazione dell'agibilità degli edifici privati, attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes, è condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art.6 del dl n. 189/2016)

Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio, notificata dagli uffici comunali, i tecnici progettisti devono consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati, dichiarati non utilizzabili dalle schede FAST; I tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata ed alla scheda AeDES una esauriente documentazione fotografica, una sintetica relazione riferita alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della predetta scheda AeDES oltre ad una adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno.

3. Perizia Giurata

Ciascun tecnico può redigere fino a 30 schede Aedes. Ogni scheda Aedes deve essere corredata da perizia giurata. Le perizie giurate saranno verificate dagli uffici speciali con il supporto della Guardia di Finanza.

Nel caso di accertamento di una scheda Aedes "falsa o completamente errata" si procede ai sensi di legge, e il professionista sarà cancellato dagli elenchi speciali di cui art 34 del decreto 189/2016. Nel caso di schede incongrue , se allo stesso professionista sono contestate più di 3 schede incongrue , rischia la cancellazione dall'elenco speciale di cui art 34 del decreto 189/2016, per un periodo che va da tre a nove mesi.

OCDPC 422 del 16 Dicembre 2016

AREA I - Comuni di cui agli allegati 1 e 2 alla legge 229/2016

